

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 20 giugno 1994, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 23 della medesima legge.

---

**Legge Regionale 10 giugno 1994, n. 17.**

**«Ulteriore proroga della gestione transitoria dell'Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC) prevista dalla Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 29. Modificazione alla Legge Regionale 18 gennaio 1994, n. 3»**

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

L'articolo 1 della Legge Regionale 18 gennaio 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:

"1. La gestione transitoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania di cui alla LLRR 8/2/93, n. 5 e 1/9/93, n. 29.

2. Il Consiglio Regionale provvederà alla definizione del riordino strutturale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, ovvero alla sua soppressione o trasformazione, con successivo atto legislativo, con il quale disciplinerà contestualmente la destinazione del personale dipendente dell'Ente, di cui alle tabelle organiche annesse al DM Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministero del Tesoro del 23/12/70 e successive modificazioni.

3. Nel periodo di gestione transitoria è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni ancorchè a fronte di disponibilità recate dalla pianta organica di cui al precedente comma".

---

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

10 giugno 1994

Grasso